

Civile Ord. Sez. 3 Num. 16289 Anno 2019

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 18/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 27672-2017 proposto da:

COMUNE DI VITTORIA in persona del Sindaco pro tempore
GIOVANNI MOSCATO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PANAMA N 58, presso lo studio dell'avvocato LUIGI
MEDUGNO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA
BRUNO, GIUSEPPE TAMBURELLO giusta procura speciale a
• margine del ricorso;
.

- ricorrente -

2019

contro

233

BARONE DANIELE, BARONE MARIA, BARONE ADRIANO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OFANTO 18
presso lo studio dell'avvocato PIETRO SCIUME',
rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE NICOSIA

M

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giusta procura speciale notarile rep. n. 79371;

- resistente con procura speciale notarile -

avverso la sentenza n. 1723/2017 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/01/2019 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCCHIA;



u
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

Nel 2008, Maria, Daniele e Adriano Barone convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, Giuseppe e Salvatore Cilia, nonché il Comune di Vittoria, esponendo: che, nel 1994, Giuseppe Barone, rispettivamente marito e padre degli stessi attori, era stato incaricato dalla ditta Elettromeccanica Fratelli Cilia, sua datrice di lavoro, di eseguire un intervento di manutenzione sull'impianto fognario del Comune di Vittoria; che detto intervento presentava aspetti di pericolosità, dato che richiedeva che il Barone scendesse nel sottosuolo, all'interno della rete fognaria, per effettuare la sostituzione di una valvola difettosa nella camera di manovra, separata da una saracinesca dall'attigua vasca di raccolta dei liquami; che, durante l'esecuzione del suddetto intervento, il Barone aveva perso la vita e che di tale fatto delittuoso erano stati giudicati penalmente responsabili i Cilia, i quali erano stati condannati con sentenza passata in giudicato; che, sotto il profilo civilistico, anche il Comune di Vittoria era responsabile dell'illecito, in solido con i Cilia, sia ai sensi dell'art. 2049 c.c., per aver affidato l'esecuzione dell'intervento di manutenzione senza aver controllato le adeguate competenze della ditta affidataria, sia ai sensi degli artt. 4 e 7 D.Lgs. 626/1994 e dell'art. 236 D.P.R. 547/1995, perché quale committente non aveva cooperato con il datore di lavoro nell'osservanza delle relative prescrizioni dettate a tutela della sicurezza dei lavoratori, sia infine ai sensi dell'art. 2051 c.c., per aver violato gli obblighi di custodia gravanti sull'ente quale proprietario della rete fognaria. Chiesero quindi la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del loro congiunto.

Si costituì in giudizio il Comune di Vittoria, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, perché la sentenza penale nei confronti dei due Cilia era passata in giudicato il 29 maggio

2002, mentre la notifica della citazione era avvenuta il 26 maggio 2008 e, quindi, oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2947 c.c.

Eccepì inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la condanna generica emessa in sede penale in favore delle parti civili costituite riguardava solo i due convenuti Cilia. Contestò comunque l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Si costituì anche Giuseppe Cilia, eccependo la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori e chiedendone anche nel merito il rigetto. Salvatore Cilia rimase contumace.

Il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, con la sentenza non definitiva n. 117/2011, accolse l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Vittoria, rigettando così la domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultimo e disponendo con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio nei confronti dei soli convenuti Cilia.

In particolare, secondo il primo giudice, l'autonomia del titolo di responsabilità del Comune di Vittoria rispetto a quello per cui i Cilia avevano riportato condanna penale impediva l'applicazione all'azione risarcitoria nei confronti del medesimo Comune del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c.

2. La pronuncia è stata riformata dalla Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1723/2017, depositata il 18 settembre 2017.

La Corte territoriale, diversamente dal giudice di primo grado, ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal Comune sulla base del rilievo che, una volta che intervenga un giudicato di condanna nei confronti di uno dei coobbligati in solido al risarcimento del danno, il termine di prescrizione del diritto è regolato dall'art. 2953 c.c. e, quindi, il termine di prescrizione è di 10 anni per ciascuno degli obbligati in solido, anche se non hanno partecipato al giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato.

Ha inoltre evidenziato la Corte d'appello che la costituzione dei Barone quali parti civili nel giudizio penale a carico dei Cilia era valsa ad interrompere la prescrizione del credito risarcitorio, ai sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti del Comune, quale obbligato in solido.

La Corte ha poi accolto la domanda risarcitoria, ritenendo infondato il rilievo del Comune secondo cui il *thema decidendum* del giudizio di appello era limitato alla questione della prescrizione del credito risarcitorio senza che, superata la relativa questione, il sindacato potesse estendersi al merito della responsabilità dell'ente in merito al fatto illecito addebitatogli.

Al riguardo, il giudice di secondo grado ha evidenziato come la giurisprudenza su cui si basava il suddetto rilievo fosse inconferente al caso in esame, in cui la domanda risarcitoria nei confronti dell'ente era stata rigettata in primo grado. In questa situazione, secondo la Corte, accertato l'errore del primo giudice sulla questione preliminare della prescrizione, si imponeva, previa istruzione della causa, la valutazione nel merito della pretesa, non essendo in alcun modo praticabile la rimessione al primo giudice che aveva definito il giudizio nei confronti degli altri coobbligati.

3. Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, il Comune di Vittoria. Ha depositato anche memoria.

3.1. Gli intimati signori Maria, Daniele ed Adriano Barone il 16 gennaio 2019 depositano costituzione di nuovo difensore non rituale, il 18 gennaio depositano procura notarile in copia e il 22 gennaio depositano l'originale.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, l'ente ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2953 cod. civ."

Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 2947 c.c. – il quale, disciplinando specificamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, dovrebbe prevalere sulla confliggente disposizione di cui all'art. 2953 c.c., che si riferisce indefinitamente ai casi nei quali la legge stabilisce una prescrizione per il diritto più breve di dieci anni - quando interviene sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine breve (nel caso di specie, cinque anni), con decorrenza dalla data di in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Poiché la sentenza penale è divenuta irrevocabile il 29 maggio 2002 e l'azione nei confronti del Comune sarebbe stata introdotta il 26 maggio 2008, il diritto risarcitorio sarebbe prescritto.

Il motivo è infondato.

Una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile a favore della persona offesa, costituitasi parte civile, la successiva azione volta alla determinazione del *quantum debeatur*, per il disposto dell'art. 2953 c.c., non è soggetta alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., ma a quella decennale, decorrente dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del *quantum* (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/04/2012, n. 6070; Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2009, n. 4054)-

E, al riguardo, giova ricordare che, come correttamente rileva la sentenza impugnata, questa Corte ha più volte precisato che la conversione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato

AC

(Cass. civ. Sez. III, 13-12-1993, n. 12253; Cass. civ. Sez. III, 02/08/1986, n. 4965)

4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 354, 273 e 274 c.p.c. e dei principi di uniformità di giudicati e del giusto processo”.

Poiché nel caso in esame il giudizio di primo grado era stato instaurato nei confronti di più soggetti ritenuti responsabili in solido, superata in sede di appello avverso la sentenza non definitiva la questione della prescrizione, sarebbe stata necessaria la rimessione della causa al Tribunale presso cui proseguiva il giudizio risarcitorio nei confronti degli altri soggetti coobbligati in solido, al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti con riferimento all'ammontare da risarcire (come era invece effettivamente avvenuto, poiché il Tribunale di Vittoria, con sentenza del 7 marzo 2017, aveva condannato i Cilia a risarcire per un importo diverso da quello poi liquidato dalla sentenza impugnata a carico del Comune), nonché la menomazione delle tutele difensive del Comune, privato di un grado di giudizio.

Il motivo è infondato.

Il nostro sistema processuale è ispirato in linea generale al principio secondo cui il giudice che delibera nel merito deve definire il giudizio, pronunciando su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti (art. 277, comma 1, c.p.c.).

Alla predetta regola può tuttavia derogarsi nei casi previsti dagli art. 277, comma 2, c.p.c. e art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, che contemplano la possibilità delle sentenze non definitive, vale a dire di quelle pronunce che non esauriscono il *thema decidendum* in quanto risolvono soltanto alcune delle questioni dibattute, disponendo per le altre la prosecuzione del giudizio.

In tale successiva fase del processo, il giudice che abbia emesso una sentenza parziale, rimane da questa vincolato, nel senso che non può rimetterne in discussione il *decisum* a meno che la stessa non sia stata riformata a seguito di impugnazione immediata (C. Cass. 1998/04821, 1999/05860, 2000/10101 e 2001/02332).

Il codice consente, infatti, alla parte interessata di scegliere se dolersi subito al giudice superiore ovvero attendere l'emanazione della sentenza conclusiva del giudizio.

Nella prima ipotesi, il gravame dovrà riguardare soltanto il profilo affrontato dalla sentenza non definitiva, con la conseguenza che l'appellante non sarà obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado ed il giudice di appello non potrà dal canto suo passare all'esame di questioni diverse da quella su cui è chiamato a pronunciarsi (C. Cass. 1987/05999 e 1992/00595), definendo la stessa con un *dictum* destinato ad inserirsi immediatamente nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice "a quo". Costui sarà quindi tenuto a conformarsi alla predetta decisione, tenendo ad esempio conto di quelle domande che aveva creduto di non poter esaminare o di quelle eccezioni che aveva ritenuto di dover disattendere.

Perché questo avvenga, è però necessario che si tratti di una vera e propria sentenza parziale perché se quella impugnata presenta i caratteri della pronuncia definitiva, il giudice di prime cure non può tornare ad occuparsi della causa, che dovrà proseguire e concludersi in appello salvo che non ricorrano una delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. (erronea dichiarazione dell'estinzione del processo, nullità dell'atto di citazione, mancata sottoscrizione della sentenza, omessa integrazione del contraddittorio ed indebita estromissione di una parte processuale).

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con sent. n. 1577 del 1 marzo 1990, hanno spiegato che la definitività esige un espresso

provvedimento di separazione oppure una pronuncia sulle spese, che potendo essere adottata soltanto in chiusura del processo, implica necessariamente la separazione delle cause fino ad allora riunite (v., negli stessi termini, anche C. Cass. 1995/00372, 1996/02714, 1996/03537, 1998/00209, 1999/01584, 1999/00711 e 2002/05443).

Nel caso di specie, il Tribunale di Vittoria aveva dichiarato prescritta l'azione nei confronti del Comune, regolando le relative spese di lite ed aveva disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio fra Barone e i fratelli Cilia.

Così statuendo, il Tribunale aveva emanato una sentenza non definitiva in tale ultima causa, ma definitiva nelle altre ad essa riunite, in quanto, provvedendo anche sulle spese, aveva liquidato ogni possibile pendenza fra le parti interessate, determinando la completa fuoriuscita dal processo del Comune.

Di conseguenza, poiché nella specie la sentenza impugnata, in virtù dei principi sopra illustrati, risultava avere carattere di definitività quanto alla posizione del Comune, il giudice di secondo grado, accolta l'impugnazione, non avrebbe potuto rimettere la causa davanti al Tribunale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.. Correttamente, dunque, la Corte ha proceduto, previa istruzione della causa, omessa dal giudice di primo grado, all'esame nel merito della domanda risarcitoria proposta dai Barone.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese in quanto l'intimata a parte la costituzione del nuovo difensore non ha svolto attività difensiva.

7. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

u

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza